



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 107/14/CSP**

**CONFERMA ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA  
ASSOCIAZIONE CULTURALE ST TELEVISION (FORNITORE  
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “ST TELEVISION”) PER LA  
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. N) E LETT. AA),  
PUNTO 3), D.LGS. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI  
ARTICOLI 1, COMMA 1, LETT. F), PUNTO 1) E 10, COMMA 2,  
LETT. C) ALL A) DEL REGOLAMENTO DI CUI  
ALLA DELIBERA AGCOM N. 78/98/CONS  
(DELIBERA N. 56/14/CSP del 19/06/2014)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 ottobre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’art. 3, dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Calabria;

VISTO l'articolo 2, comma 1, *lett. n)* e *lett. aa)*, punto 3), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, "l'emittente televisiva analogica a carattere comunitario, quale emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale si impegna a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione";

VISTA la delibera n. 56/14/CSP del 19 giugno 2014 recante ordinanza – ingiunzione nei confronti della Associazione Culturale ST Television (fornitore del servizio in ambito locale in tecnica digitale "ST Television") per la violazione dello articolo 2 comma 1, *lett. n)* e *lett. aa)*, punto 3), del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con gli articoli 1 comma 1, *lett. f)*, punto 1) e 10, comma 2, *lett. c)* alla. A) del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP nelle trasmissioni andate in onda in data 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 luglio 2013;

RILEVATO che la parte in data 5 agosto 2014 ha esperito l'accesso agli atti del procedimento conclusosi con provvedimento di ordinanza – ingiunzione, delibera n. 56/14/CSP del 19 giugno 2014, richiesto con istanza, pervenuta con nota prot. n. 0042849 in data 30 luglio 2014, a seguito della integrazione con i dati richiesti con precedente nota prot. n. 42346 in data 1 agosto 2014;

VISTA l'istanza di riesame in autotutela della delibera presentata dalla parte e pervenuta in data 10 settembre 2014 (prot. n. 46726), con la quale l'Associazione Culturale ST Television (fornitore del servizio in ambito locale in tecnica digitale "ST Television") ha chiesto a questa Autorità il riesame della delibera n. 56/14/CSP adottata il 19 giugno 2014;

RILEVATO che nella predetta istanza la società ha rilevato una contraddizione tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento, dettata verosimilmente, secondo la suddetta Associazione, da mero errore materiale e ha inoltre eccepito l'applicazione di una sanzione eccessivamente gravosa rispetto alle reali condizioni patrimoniali della società;

RILEVATO che con nota in data 23 settembre 2014, prot. n. 0048873 gli Uffici dell'Autorità hanno dato alla società istante motivata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riesame della delibera n. 56/14/CSP, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, invitando la citata società a fornire, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, specifiche osservazioni che consentissero di rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotti;

CONSIDERATO che la parte ha fatto pervenire in Autorità la memoria difensiva protocollata al prot. n. 0050561 del 2 ottobre 2014 con la quale ha ribadito quanto già eccepito nell'istanza di riesame, affermando tra l'altro che se è vero che la valutazione

delle violazioni si basa sulla singola giornata televisiva, così come affermato dagli Uffici dell'Autorità nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riesame, allora secondo l'Associazione Culturale "S.T. Television", la stessa sarebbe dovuta risultare destinataria di ben sette distinte ordinanze – ingiunzioni e non di un unico provvedimento di ordinanza - ingiunzione (delibera n. 56/14/CSP del 19/06/2014), con un *quantum* corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 7 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale. La parte ha anche sottolineato che il richiamo al c.d. orientamento costante dell'Autorità, relativamente all'applicazione del cumulo materiale alle eventuali giornate di programmazione oggetto di violazione, non può essere sufficiente per giustificare la conseguente decisione assunta considerato che non verrebbe richiamato alcun precedente che possa concretamente suffragare la tesi circa la valutazione della programmazione televisiva in base alla singola giornata di programmazione. L'Associazione ha poi evidenziato come lo sfioramento pubblicitario sia dipeso dalla presenza del c.d. "banner scorrevole" Sivim Junior S.r.l., che è stato tempestivamente rimosso, sostenendo che una sanzione anche al minimo edittale e per un solo giorno di emissione, sarebbe di gran lunga superiore rispetto all'importo ottenuto dall'emittente per la messa in onda dei *banner* pubblicitari;

RITENUTO che le eccezioni sollevate dalla società non possono essere accolte in quanto occorre innanzitutto precisare che, con riferimento al rilievo dell'errore materiale nell'istanza di riesame, il richiamo da parte dell'Ufficio, nell'ambito del provvedimento, alle argomentazioni proposte dal Corecom Calabria circa la sussistenza della violazione si riferisce esclusivamente al corretto svolgimento dell'istruttoria da parte dell'organo deputato e non anche alla quantificazione dell'entità della sanzione. A tale proposito, si ribadisce che allo stato l'orientamento costante e consolidato dell'Agcom - riscontrabile sul sito web dell'Autorità nella sezione dedicata ai provvedimenti e alle decisioni della stessa in materia di pubblicità - nella valutazione della programmazione televisiva è basato sulla giornata di programmazione, costituente unità autonoma entro la quale, e non oltre la quale, è ravvisabile l'unitarietà di comportamento che conduce a individuare la «programmazione unitaria» alla base dell'applicazione di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base al quale «chi commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Nel caso di specie tale condizione non appare ravvisabile, e inoltre la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate oggetto di monitoraggio risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di sette distinte violazioni che non vengono sanzionate con sette distinti provvedimenti, ma applicando il criterio del cumulo materiale – come esplicitato nel medesimo provvedimento – che trae la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale, senza pregiudizio alcuno dei diritti di difesa e di partecipazione al procedimento che sono garantiti dall'essere le molteplici violazioni precisamente individuate nell'atto di contestazione. Peraltro con riferimento all'applicazione di una

sanzione eccessivamente gravosa rispetto alle reali condizioni patrimoniali della società, si rappresenta che – pur prendendo atto delle informazioni recate circa l'irrisorio vantaggio economico conseguito dalla società ingiunta (v. contratto Sivim Junior S.r.l. di circa 1.000,00 euro) – la situazione economica della società mostra un dato di fatturato ancora pienamente capiente sia rispetto alla determinazione della sanzione di base a una volta il minimo edittale, sia anche alla applicazione del criterio del cumulo materiale in conseguenza dell'accertamento e della contestazione di una pluralità di violazioni (n. sette) della medesima norma. Pertanto la situazione è tale da non ritenere ragionevolmente afflittiva la sanzione irrogata, il cui importo finale risulta dall'applicazione del criterio del cumulo materiale, esulante dalla discrezionalità valutativa dell'Autorità. Inoltre il ravvedimento operoso da parte dell'Associazione, consistente nella rimozione tempestiva del *banner* scorrevole, è stato tenuto in considerazione nell'applicazione dei criteri di determinazione della sanzione base al minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **DELIBERA**

Il rigetto della richiesta da parte dell'Associazione Culturale ST Television e la conseguente conferma della delibera n. 56/14/CSP del 19/06/2014, con la sanzione di €7.231,00 secondo il criterio del cumulo materiale.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 ottobre 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani